



REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Ph.D.) DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 408 del 01.10.2013, modificato con D.D. n. 262 del 13.06.2014, con D.D. n. 406 del 10.09.2015, rettificato con D.D. n. 556 del 05.11.2015, modificato con D.D. n. 274 del 16.05.2016, con D.D. n. 503 del 20.09.2016, con D.D. n. 383 del 12.07.201, con D.D. n. 220 del 20.04.2018 rettificato con D.D. n. 291 del 24.05.2018, modificato con D.D. n. 4 del 08.01.202, con D.D. n. 687 del 15.12.2020, con D.D. n. 459 del 20 luglio 2021, con D.D. n. 190 dell'8 marzo 2022, con D.D. n. 353 del 9 maggio 2022 e da ultimo con D.D. n. 702 del 22 settembre 2022)

Art. 1 ***(Finalità e definizioni)***

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) (di seguito denominati "Corsi" e, singolarmente, "Corso") di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), e all'articolo 38 dello Statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito denominata "Scuola").
2. Sono altresì disciplinati dal presente regolamento i corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalla Scuola ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera c), dello Statuto.
3. I Corsi forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, e contribuiscono alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
 - c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Art. 2 ***(Organi dei Corsi)***

1. Ciascun Corso ha come organi il Consiglio della Classe di afferenza, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Consiglio di Classe ha funzioni di programmazione dell'attività didattica del Corso e della corrispondente attività di avviamento alla ricerca. Spetta al Consiglio:
 - a. proporre al Senato accademico l'istituzione del Corso, la sua durata, gli obiettivi scientifici e le attività formative e di ricerca, nonché la composizione del Collegio dei docenti e il suo Coordinatore;

- b. approvare, su proposta del Coordinatore, i piani di studio degli allievi, che possono prevedere, oltre alle attività formative appositamente erogate dalla Scuola, anche cicli di lezioni di altri corsi attivati dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie;
 - c. approvare, sentito il Coordinatore, la scelta dei supervisori e del progetto di ricerca per la tesi di Ph.D. da parte degli allievi;
 - d. nominare, sentito il Coordinatore, la commissione che valuta l'ammissione degli allievi agli anni successivi.
3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso; esso è costituito da un numero minimo di sei componenti ed è composto per almeno la metà da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca e posizioni equivalenti nelle università ed enti stranieri, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
 4. Possono fare parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
 5. I componenti del Collegio appartenenti a università o enti di ricerca stranieri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
 6. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno.
 7. Partecipa alle riunioni del Collegio, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei perfezionandi, nominato dal Consiglio della Classe di afferenza, su proposta dei rappresentanti dei perfezionandi nel Consiglio.
 8. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolte nel Corso.
 9. Il Coordinatore è nominato dal Senato accademico su proposta del Consiglio della Classe presso la quale è istituito il Corso; spetta al Coordinatore:
 - a. coordinare l'attività scientifica e formativa del Corso;
 - b. presiedere le riunioni del Collegio dei docenti;
 - c. gestire i fondi assegnati al Corso, ove presenti;
 - d. riferire annualmente al Consiglio di Classe sulle attività del Corso e sul progresso degli allievi.

Art. 3

(Requisiti di idoneità e istituzione dei Corsi)

1. La proposta di istituzione di un Corso è deliberata dal Senato accademico, previo parere del Nucleo di valutazione della Scuola sulla sussistenza dei requisiti di idoneità, e dal Consiglio di amministrazione, che verifica la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione. La valutazione delle qualità scientifiche e organizzative della proposta deve comprendere l'accertamento della conformità del percorso dottorale agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione superiore (EHEA). Tutti i posti messi a concorso sono coperti da borse di studio; la frequenza e l'iscrizione sono gratuite.
2. I Corsi sono istituiti con decreto del Direttore previo accreditamento da parte del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
3. Con periodicità annuale il Nucleo di valutazione della Scuola verifica la permanenza dei requisiti per ogni Corso istituito; in caso di valutazione negativa di un Corso ne dà immediata comunicazione al Direttore.
4. Su proposta del Direttore o del Consiglio di Classe, il Senato accademico può deliberare la chiusura di un Corso. Tale delibera può altresì essere presa dal Consiglio di amministrazione qualora vengano a mancare le risorse umane e finanziarie necessarie. La chiusura è disposta con decreto del Direttore.

5. Per l'approvazione di una proposta di istituzione di un Corso devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- a. almeno il 50% dei componenti il collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli della Scuola e degli eventuali enti partner nel caso di corsi con rilascio di titolo congiunto; nel caso di enti di ricerca si deve trattare di dirigenti di ricerca o primi ricercatori;
 - b. il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti previsti per il coordinatore.
 - c. il Coordinatore del Collegio dei docenti è un professore della Scuola; può, altresì, essere nominato un professore che svolga totalmente la propria attività presso la Scuola sulla base di un'apposita convenzione con l'ateneo di appartenenza;
 - d. il Coordinatore possiede un curriculum che ne garantisce la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico, valutate attraverso le pubblicazioni degli ultimi cinque anni e l'esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca;
 - e. i componenti del Collegio dei docenti svolgono documentata attività di ricerca in linea con gli obiettivi scientifici del Corso e di norma sono- supervisori di tesi dei perfezionandi;
 - f. l'offerta didattica copre le linee scientifiche del Corso e fornisce le competenze per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione: i componenti del Collegio dei docenti sono di norma titolari di un corso o di un modulo o svolgono attività didattica integrativa formalizzata all'interno dell'offerta didattica del perfezionamento;
 - g. al fine di consentire la creazione di un adeguato contesto di apprendimento, e con l'esclusione dei corsi istituiti in forma associata, è garantita la disponibilità di almeno tre posti per ciascun ciclo di perfezionamento; è altresì assicurata la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti volti a garantire la sostenibilità del Corso per almeno tre cicli, anche con specifico riferimento al sostegno alla ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei perfezionandi;
 - h. sono disponibili specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca degli allievi, ivi inclusi, a seconda della tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - i. sono previste attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - j. sono previste attività, anche in comune tra più Corsi, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

Art. 4 ***(Valutazione dei Corsi)***

1. I Corsi sono valutati annualmente dal Nucleo di valutazione, che esamina anche i giudizi espressi dagli allievi in itinere e alla conclusione dei corsi.
2. In seguito alla pubblicazione della relazione annuale del Nucleo di valutazione, il Direttore convoca i coordinatori dei Corsi per prendere visione della relazione stessa e individuare eventuali strategie atte a migliorare la qualità dei Corsi.
3. Le strutture amministrative preposte forniscono ogni anno agli organi della Scuola le seguenti informazioni su ogni Corso:
 - a. per gli esami di ammissione degli ultimi tre anni: numero di candidati iscritti, numero di candidati che si sono presentati, numero di posti attribuiti, numero delle rinunce da parte di allievi ammessi;
 - b. numero di borse finanziate dall'esterno o su fondi di ricerca; risultati della ricerca e progetti finanziati relativi ai membri del Collegio dei docenti del Corso;

- c. percentuale di perfezionandi che conseguono il titolo nei tempi previsti.

Art. 5

(Bando, requisiti di ammissione e prove di esame)

1. Il bando di concorso, redatto in lingua italiana e inglese, è emanato con decreto del Direttore ed è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito web della Scuola, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
2. L'ammissione al corso di perfezionamento avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. Il bando può prevedere un limite alla partecipazione in base al periodo intercorrente fra la data di conseguimento del titolo richiesto per l'ammissione al concorso e il termine di scadenza del bando stesso.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di perfezionamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
4. Il bando può prevedere l'ammissione di idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel caso in cui si rendano disponibili nuove risorse prima della data di inizio dei Corsi.
5. Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a soggetti che hanno conseguito presso università straniere il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso; i posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al primo comma del presente articolo.
6. L'idoneità del titolo estero viene accertata, ai soli fini della selezione, dalle commissioni giudicatrici nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
7. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di Corsi accreditati.
8. Il bando deve prevedere i seguenti documenti a corredo della domanda:
 - a. la tesi di laurea magistrale, eventualmente accompagnata da un abstract in lingua inglese;
 - b. diploma supplement o altra analoga documentazione relativa agli esami di profitto sostenuti e al voto di laurea conseguito;
 - c. copia delle eventuali pubblicazioni;
 - d. di norma, due lettere di referenza di docenti o esperti a supporto della candidatura;
 - e. un progetto di studio e ricerca che consenta di verificare gli interessi scientifici del candidato e la loro aderenza alle linee scientifiche promosse dalla Scuola; tale progetto non costituisce un vincolo per la successiva scelta della tesi.
9. Il bando stabilisce inoltre la documentazione che viene richiesta ai candidati che alla data di scadenza della domanda di partecipazione non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea magistrale.
10. L'ammissione al Corso è preclusa a coloro che sono in possesso di un titolo di dottore di ricerca rilasciato da un ateneo italiano o che comunque abbiano usufruito di una borsa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca in Italia.

Art. 6

(Commissioni ed esame di ammissione)

1. Il Direttore della Scuola, sentiti i Presidi delle Classi e i Coordinatori dei Corsi, nomina con proprio decreto le commissioni di ammissione, una per ciascun Corso. Le commissioni, di norma, comprendono i membri del Collegio dei docenti e sono presiedute dal Coordinatore del Corso.
2. Il presidente della commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione stessa, può invitare studiosi qualificati a esprimere il loro giudizio sui titoli presentati dai candidati al concorso di perfezionamento; può altresì integrare la commissione con esperti in lingue straniere.
3. Per la valutazione, tesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del programma del Corso, ciascuna commissione di ammissione dispone di cento punti, che suddivide fra la valutazione dei titoli e delle prove di esame secondo i criteri stabiliti dal Senato accademico. L'idoneità al Corso di perfezionamento si consegue ottenendo un punteggio complessivo di almeno settanta centesimi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata sull'insieme degli stessi, ivi comprese la tesi di laurea magistrale, il curriculum universitario, le eventuali lettere di referenza, le pubblicazioni scientifiche e il progetto di studi e di ricerca proposto dal candidato anche alla luce della sua aderenza alle linee scientifiche promosse dalla Scuola.
5. Qualora sia prevista una prova orale, i candidati non residenti in Italia, ovvero aventi dimora o domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca, possono sostenere la prova stessa per via telematica, con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi e la pubblicità della prova. Ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come ostative a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola saranno valutate come idonee o meno a giustificare il ricorso alla modalità telematica a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice. Nel corso della prova orale è verificata la conoscenza della lingua inglese. La prova si può comunque svolgere interamente in lingua inglese.
6. La commissione di ammissione, in base alla valutazione dei titoli e ai risultati delle eventuali prove di esame, dichiara l'idoneità dei candidati e li dispone in ordine decrescente di graduatoria. Nel caso in cui due o più candidati, a conclusione delle prove d'esame, ottengano lo stesso punteggio, è collocato prima in graduatoria il candidato più giovane di età.
7. Il Direttore della Scuola approva le graduatorie finali di merito formulate dalle commissioni e nomina i vincitori nel limite dei posti a concorso.
8. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione nel termine fissato dalla Scuola.
9. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore, la Scuola ha facoltà di procedere a una nuova assegnazione del posto nel limite di trenta giorni, seguendo l'ordine della graduatoria finale degli idonei.

Art. 7

(Programmazione e svolgimento del Corso)

1. L'iscrizione ai Corsi deve essere perfezionata entro il 31 ottobre di ogni anno. I Corsi hanno inizio il 1° novembre di ogni anno.
2. Le modalità di assolvimento degli obblighi didattici degli allievi sono determinate dai Consigli di Classe su proposta dei Collegi dei docenti. Tali attività, che devono comprendere almeno la frequenza di centocinquanta ore di attività formative appositamente erogate dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie o di ricerca, sono specificate in piani di studio annuali individuali sottoposti all'approvazione del Consiglio di Classe dal Collegio dei docenti del Corso.
3. Ogni perfezionando deve frequentare complessivamente almeno tre corsi per i quali sia prevista una verifica finale.
4. Le attività di formazione di cui all'articolo 3, quinto comma, lettera l) del presente regolamento sono computate nelle centocinquanta ore di attività formative di cui al secondo comma del presente articolo nel limite massimo di trenta ore. Il Collegio dei docenti di un Corso può stabilire che l'accertamento di un determinato livello di competenza linguistica in una o più lingue straniere sia condizione necessaria al superamento delle verifiche annuali e quindi al mantenimento del

- posto e della borsa.
5. A ciascun perfezionando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno è un professore o ricercatore della Scuola, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
 6. Nella seduta del mese di dicembre il Consiglio di Classe approva i piani di studio degli allievi.
 7. Al termine di ciascun anno di Corso, con l'esclusione dell'ultimo, gli allievi di ogni Corso di perfezionamento sostengono un colloquio di verifica delle attività di studio e di ricerca svolte durante l'anno di fronte a una commissione composta da almeno tre membri individuati all'interno del Collegio dei docenti, presieduta di norma dal Coordinatore e nominata dal Consiglio di Classe. Partecipa ai lavori della commissione per ogni allievo almeno uno dei supervisori. Il Collegio dei docenti delibera, a valere dall'anno accademico successivo, natura ed estensione degli elaborati eventualmente richiesti ai fini del colloquio. Il superamento del colloquio determina il mantenimento del posto e della borsa e consente l'ammissione all'anno successivo; ai fini dell'ammissione, si tiene conto del grado di soddisfacimento degli impegni didattici e del progresso nell'attività di ricerca inerente al progetto di tesi. Il mancato superamento del colloquio determina la decadenza dal posto, che viene disposta con decreto del Direttore.
 8. Ai fini della verifica di cui al comma precedente il perfezionando è tenuto a presentare ogni anno, entro un termine stabilito dal Collegio dei docenti, una relazione scritta riguardante l'attività didattica e di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Per l'ammissione all'ultimo anno tale relazione comprenderà una descrizione dello stato di avanzamento del progetto di ricerca oggetto del lavoro di tesi, secondo le modalità stabilite dalla struttura accademica di appartenenza.
 9. All'inizio dell'ultimo anno di Corso gli allievi perfezionandi presentano all'approvazione del Consiglio di Classe il titolo della tesi.
 10. La presentazione della tesi definitiva è contestuale alla richiesta di ammissione all'esame finale, e deve essere effettuata entro la fine del Corso, salvo quanto previsto dal comma, 13 del presente articolo; la domanda deve essere corredata da un abstract esteso della tesi in lingua inglese, da una relazione dell'allievo sulle attività didattiche e scientifiche svolte durante il Corso di perfezionamento e da copia delle eventuali pubblicazioni.
 11. Una proroga della durata del Corso per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio della Scuola.
 12. Le proposte di proroga di cui al comma precedente sono avanzate dai supervisori dei perfezionandi al Collegio dei docenti non meno di quattro mesi prima del termine del corso. Il Collegio può accogliere e valutare le proposte solo in presenza di uno stanziamento annuale appositamente assegnato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ovvero - per i perfezionandi la cui borsa è finanziata da soggetti esterni - sulle risorse provenienti dalle relative convenzioni.
 13. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di perfezionamento nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio dei docenti può altresì concedere, su richiesta del perfezionando, avanzata di norma al Collegio dei docenti non meno di quattro mesi prima del termine del corso, una proroga per la presentazione della tesi della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
 14. È possibile, a domanda, su parere favorevole del Consiglio di Classe, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza del Corso, fino a un massimo di sei mesi, in caso di grave e documentata malattia, di congedo parentale e di particolari situazioni familiari, nonché in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova e per altri comprovati motivi previsti dalla legge. Nel concedere la sospensione il Consiglio determina anche le modalità del rientro, prevedendo eventualmente la possibilità di frequentare da uditore i corsi della Scuola. Per la durata della sospensione è sospesa la corresponsione della borsa di perfezionamento o di altro finanziamento equivalente.

15. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 11, 13 e 14 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 8 *(Conseguimento del titolo)*

1. Il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) di cui all'articolo 42, primo comma, lettera d) dello Statuto si consegue con il superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta (tesi), che deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo d'indagine prescelto.
2. In casi particolari, l'allievo può sostenere l'esame finale fino a un anno prima del termine del Corso.
3. Gli allievi coinvolti in un programma di cotutela di tesi possono, ove gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale prevedano specifiche procedure per il conseguimento del titolo incompatibili con il rispetto del termine di cui al comma precedente, chiedere una deroga; la richiesta, che dovrà recare il motivato parere dei due direttori di tesi, sarà valutata ed eventualmente concessa dal Consiglio della Classe di riferimento.
4. La tesi è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Consiglio di Classe.
5. Il Preside della Classe di afferenza del Corso, acquisito il parere dei supervisori, sottopone la tesi e la relazione sulle attività svolte alla valutazione preliminare di almeno due valutatori di elevata qualificazione esterni alla Scuola, di cui almeno uno è un docente universitario, che ne accerteranno l'originalità del contenuto e l'organicità dell'esposizione. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione. La verifica dell'accoglimento delle osservazioni dei valutatori e la determinazione della durata dell'eventuale rinvio sono curate dal Coordinatore del Corso in accordo con il Preside della Classe.
6. La commissione giudicatrice della tesi è nominata dal Direttore, sentito il Preside e il Coordinatore del Corso. Essa è composta, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da almeno cinque membri; è presieduta da un professore della Scuola ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla Scuola e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti dell'ente o degli enti partner nel caso di Corsi congiunti. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
7. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale scritto, è approvata o respinta. La commissione, nell'atto di approvare la tesi, propone il rilascio del titolo di Philosophiae Doctor: la decisione può essere presa anche a maggioranza. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode.
8. Il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) è rilasciato dal Direttore della Scuola.
9. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola ne deposita copia, in formato elettronico, nell'apposita sezione della banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Copia della tesi è depositata presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
10. Le attività formative svolte dai perfezionandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 9 *(Borse di perfezionamento e contributi)*

1. La borsa di perfezionamento che spetta ai vincitori del posto è costituita da:
 - a. un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione;
 - b. l'alloggio gratuito presso le strutture della Scuola o un contributo alloggio, secondo quanto previsto dal bando.
2. Gli allievi hanno diritto inoltre, per tutta la durata del Corso con l'esclusione dei periodi di vacanza accademica, al vitto gratuito presso le strutture della Scuola o strutture convenzionate.
3. Per tutta la durata del Corso e fino al conseguimento del titolo gli allievi hanno accesso alle strutture necessarie per lo svolgimento della loro attività di ricerca.
4. La durata dell'erogazione della borsa di perfezionamento è pari all'intera durata del Corso, fatti salvi eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'articolo 7 comma 13, del presente regolamento.
5. La borsa di perfezionamento non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
6. Il contributo didattico corrisposto agli allievi del Corso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico della Scuola e di un terzo a carico del perfezionando. I perfezionandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. Gli allievi del Corso possono essere autorizzati a svolgere attività di studio e ricerca fuori della sede della Scuola; per sostenere tali attività:
 - a. l'importo della borsa di perfezionamento è aumentato nella misura del 50% per periodi di soggiorno all'estero pari o superiori a trenta giorni e complessivamente non superiori a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma congiunta;
 - b. a ciascun perfezionando è assicurato, in aggiunta alla borsa di perfezionamento e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, in misura non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa medesima; l'importo di anno in anno non utilizzato resta nella disponibilità della Scuola, per gli stessi fini.

Art. 10

(Diritti e doveri dei perfezionandi)

1. Il perfezionando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo percorso formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnati. Le attività sono svolte di norma presso la Scuola. Per ciascun perfezionando è ordinariamente previsto lo svolgimento di periodi di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di perfezionamento, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero, autorizzati dal Consiglio di Classe su proposta del Coordinatore del Corso.
2. I perfezionandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai perfezionandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Alle perfezionande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
4. Il Consiglio di Classe, su segnalazione del Collegio dei docenti, può proporre al Direttore, con delibera motivata e sentito l'interessato, che un perfezionando sia temporaneamente sospeso dal Corso o che sia dichiarato decaduto, con conseguente sospensione o perdita della borsa di

perfezionamento, in caso di:

- a. assenze ingiustificate e prolungate;
 - b. comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità ai sensi del presente regolamento;
 - c. infrazioni disciplinari per le quali si rendano applicabili le sanzioni contemplate dal regolamento didattico della Scuola.
5. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Direttore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di perfezionamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Art. 11 ***(Incompatibilità)***

1. Il Corso di perfezionamento richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, e non è compatibile con attività di lavoro autonomo o dipendente, né con l'esercizio di attività professionali, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.
2. Sono consentite, previa autorizzazione del Collegio dei docenti che ne valuta la compatibilità con gli impegni didattici e di ricerca, le attività e i relativi compensi derivanti:
 - a. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b. dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c. dalla partecipazione a convegni e seminari.
3. Il Consiglio di Classe, previo parere favorevole del Collegio dei docenti, può inoltre autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del perfezionamento, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso. La retribuzione lorda derivante da tali attività non può in alcun caso essere superiore, su base annua, all'importo lordo della borsa di perfezionamento.
4. Al pubblico dipendente vincitore di un posto di perfezionamento presso la Scuola si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o di congedo straordinario.
5. La frequenza di un Corso di perfezionamento della Scuola è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di master o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali. All'atto della nomina il vincitore che risulti iscritto a uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione a pena di decadenza.

Art. 12 ***(Tesi di perfezionamento con programmi di cotutela)***

1. Un programma di cotutela di tesi presuppone che un allievo del Corso di perfezionamento elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente della Scuola e di un docente dell'università partner, conseguendo per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di Ph.D. o titolo equipollente, ovvero un titolo congiunto.
2. Ogni programma di cotutela di tesi si attiva, su proposta del Consiglio di Classe, a seguito della stipula di un'apposita convenzione che regoli gli aspetti relativi all'iscrizione presso le due istituzioni, la contribuzione, la copertura assicurativa contro gli infortuni, lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi, le modalità di supervisione e di valutazione della tesi di Ph.D., le modalità di ammissione all'esame finale e della discussione della tesi.
3. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna università impegnata nella cotutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle

- due istituzioni.
4. L'attività svolta dal perfezionando in cotutela di tesi viene valutata, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i perfezionandi del Corso.
 5. La Scuola, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio di Classe, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di Ph.D. qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca, della durata di almeno tre mesi, svolto in un Paese europeo diverso da quello in cui ha sede il Corso di perfezionamento o dottorato;
 - b. sul lavoro di tesi deve essere stato accordato un giudizio positivo da almeno due valutatori appartenenti a istituzioni universitarie di due Paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
 - c. nella commissione per l'esame finale dovrà essere presente almeno un membro proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - d. la discussione della tesi dovrà essere sostenuta almeno in parte in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.

Art. 13

(Corsi di perfezionamento e dottorato in forma associata)

1. La Scuola può richiedere l'accreditamento di corsi di perfezionamento o di dottorato anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. altre Università italiane o straniere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c. istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d. imprese, anche straniere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Gli accordi e le convenzioni definiscono:
 - a. la durata e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento o dottorato;
 - b. i requisiti e le procedure di ammissione;
 - c. il numero delle borse di studio e gli eventuali contributi di iscrizione a carico degli allievi;
 - d. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e di esame finale.
3. Qualora si tratti di corsi in forma associata, le funzioni riservate dal presente regolamento a professori o ricercatori della Scuola possono essere attribuite anche a professori e ricercatori degli atenei partner appartenenti al collegio dei docenti.

Art. 14

(Attività dei professori e ricercatori)

1. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica ai Corsi a partire dal 38° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2022-2023.
2. La carriera degli allievi perfezionandi che saranno ancora in corso nell'anno accademico 2022-2023 continuerà e si concluderà secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. La conclusione della carriera degli allievi perfezionandi che stanno frequentando l'ultimo anno di corso nel momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimane disciplinata dal previgente "Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale Superiore" emanato con decreto direttoriale n. 408 del 1° ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Agli allievi dei corsi precedenti il 29° ciclo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, sesto comma, del presente regolamento: la loro tesi di perfezionamento sarà sottoposta a tre valutatori esterni designati dal Preside della Classe, che ne accerteranno l'originalità del contenuto e la chiarezza dell'esposizione. Se il giudizio sarà favorevole, l'allievo perfezionando, previo parere del Consiglio di Classe e su deliberazione del Senato accademico, verrà ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma di perfezionamento.
5. La commissione giudicatrice delle tesi presentate dagli allievi che non sono più in corso e che sono in attesa del conseguimento del titolo è composta da almeno cinque membri, presieduta da un professore della Scuola e, tranne che in casi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio della struttura accademica interessata, ha una maggioranza di membri interni (professori di ruolo o su convenzione, professori a contratto e aggregati, professori emeriti, ricercatori di ruolo o a tempo determinato, assegnisti senior). Della commissione fanno parte il relatore – o, nel caso di più relatori, almeno uno di essi – e il supervisore, ove nominato; di norma fa parte della commissione almeno uno dei valutatori. Nel caso di corsi con rilascio del titolo congiunto, le afferenze sopra menzionate si intendono inclusive dell'ente partner.
6. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto direttoriale di emanazione ed è reso pubblico sul sito web della Scuola. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere effetto ogni altra disposizione normativa interna in materia di corsi di perfezionamento.